

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1624/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1625/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	3
Regolamento (CE) n. 1626/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1627/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
* Regolamento (CE) n. 1628/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, recante, per la campagna di commercializzazione 2001/02, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero	8
* Regolamento (CE) n. 1629/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2001/02	9
* Regolamento (CE) n. 1630/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2001/02	11
Regolamento (CE) n. 1631/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	13
Regolamento (CE) n. 1632/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	14



Regolamento (CE) n. 1633/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	16
Regolamento (CE) n. 1634/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	18
Regolamento (CE) n. 1635/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	19
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2001/620/CE:	
* Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 23 maggio 2001, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)	20
2001/621/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni	25
Commissione	
2001/622/CE:	
* Decisione della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 97/10/CE per quanto riguarda la regionalizzazione del Sudafrica e che abroga la decisione 1999/334/CE relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2367]	26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	57,0	
	999	57,0	
0709 90 70	052	78,4	
	999	78,4	
0805 30 10	388	77,7	
	524	60,0	
	528	69,7	
	999	69,1	
0806 10 10	052	90,7	
	220	87,3	
	600	109,0	
	624	191,6	
	999	119,7	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,2
		400	81,1
508		87,4	
512		99,6	
524		51,2	
528		66,5	
720		117,5	
800		194,6	
804		97,7	
999		97,6	
0808 20 50	052	112,6	
	388	61,0	
	512	63,3	
	528	68,9	
	999	76,5	
0809 20 95	052	327,4	
	400	212,5	
	404	242,4	
	999	260,8	
0809 30 10, 0809 30 90	052	125,7	
	999	125,7	
0809 40 05	052	71,8	
	064	67,5	
	066	77,4	
	999	72,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1625/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,453 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1626/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,04	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,12	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

considerando quanto segue:

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la

Articolo 2⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,45 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,45 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,37
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,43
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,43
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****recante, per la campagna di commercializzazione 2001/02, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte tramite contributi alla produzione riscossi sui quantitativi di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, entro il limite di taluni massimali.
- (2) Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, fissati rispettivamente al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco stabilito per la campagna in questione, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire detta perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %.
- (3) L'introito prevedibile, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2001/02 rischia di risultare inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. In base ai dati attualmente disponibili, è pertanto necessario che l'importo massimo del contributo B per la campagna di commercializzazione 2001/02 sia portato al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco in questione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che, salvo applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il

prezzo minimo delle barbabietole B è stabilito a 32,42 EUR/t. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del succitato regolamento, la percentuale massima modificata del contributo B è fissata per la campagna di commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa, come anche la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B, fissato per la campagna di commercializzazione 2001/02 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo massimo del contributo B cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per tale campagna.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è modificato a 28,84 EUR/t in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2001
che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2001/02

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000, il periodo medio di invecchiamento nel 2000 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il

periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002.

- (2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2001/02.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili al Regno Unito

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1° ottobre 2001 — 30 settembre 2002	0,499	0,448

REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2001/02**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000, il periodo medio di invecchiamento nel 2000 era di cinque anni per il whiskey

irlandese. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2001/02.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di «Irish whiskey» sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di «Irish Whiskey» categoria B ⁽¹⁾	ai cereali impiegati nella fabbricazione di «Irish Whiskey» categoria A
1° ottobre 2001 — 30 settembre 2002	0,263	0,458

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 9,65 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1632/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	42,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	33,50
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2001 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	C02	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
	A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	0,00	-0,93	-1,86	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni a eccezione della Polonia

C02 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan

A05 altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 agosto 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 agosto 2001, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 23 maggio 2001

che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

(2001/620/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo europeo, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto statale» di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria (aiuti di Stato).
- (3) La Repubblica di Bulgaria designerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale quale organismo di controllo competente in materia di aiuti di Stato.

- (4) Tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti già in essere o futuri nella Repubblica di Bulgaria ed esprimerà un parere sulla loro compatibilità con l'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 dell'accordo europeo, nonché con l'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafi 2 e 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).
- (5) Nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica di Bulgaria si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva tempestivamente tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale.
- (6) La Commissione delle Comunità europee assisterà detto organismo di controllo provvedendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, alla documentazione, alla formazione, ai viaggi di studio e ad altre forme di assistenza tecnica connesse,

DECIDE:

Articolo 1

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Le suddette norme di attuazione entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

NORME DI ATTUAZIONE

per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI DI STATO DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 1

Sorveglianza degli aiuti di Stato da parte degli organismi di controllo

Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea («la Comunità») e nella Repubblica di Bulgaria, gli organismi di controllo competenti della Comunità e della Repubblica di Bulgaria esaminano e valutano la compatibilità con l'accordo europeo degli aiuti di Stato rispettivamente concessi. Gli organismi di controllo sono per la Comunità la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») e per la Repubblica di Bulgaria il ministero delle Finanze.

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

Articolo 2

Criteri di compatibilità

1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni adottate dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. L'organismo di controllo della Repubblica di Bulgaria è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri di compatibilità comunitari di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma sui quali si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

3. Se la Repubblica di Bulgaria non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità

ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Bulgaria solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle presenti norme.

4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3

Aiuti di entità trascurabile

Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportano aiuti all'esportazione e che non superano la soglia applicabile nella Comunità per gli aiuti di entità trascurabile⁽¹⁾ abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti. Tali aiuti e programmi non sono pertanto soggetti alle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o alla pesca.

Articolo 4

Deroghe

1. A norma e nei limiti dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, la Repubblica di Bulgaria è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree della Repubblica di Bulgaria che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al Comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso.

3. Gli organismi di controllo possono, se necessario e su richiesta della Repubblica di Bulgaria, valutare congiuntamente i problemi sollevati dall'applicazione dell'*acquis communautaire* nel settore degli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica di Bulgaria durante il completamento della transizione verso l'economia di mercato. La valutazione di tali problemi non potrà riguardare i settori dell'agricoltura, della pesca, del carbone e dell'acciaio, né i settori sensibili (automobili, fibre sintetiche e costruzione navale) per i quali esistono regimi comunitari specifici. Gli organismi di controllo presentano, se del caso, una proposta congiunta al Consiglio di associazione che può prendere una decisione.

⁽¹⁾ Attualmente, la soglia per gli aiuti di entità trascurabile applicabile nella Comunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) è un totale di 100 000 EUR di aiuti per impresa in un periodo di tre anni.

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Articolo 5

Esame di determinati aiuti

1. Qualora l'importo degli aiuti in questione superi i 3 milioni di EUR, l'organismo di controllo competente può sottoporre all'esame del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che questi rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato può presentare una relazione al Comitato di associazione, che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni in merito alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.

2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.

3. Il Comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

Articolo 6

Richiesta di informazioni

Se l'organismo di controllo di una parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale parte, esso può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo ha cura di informare l'altro sugli sviluppi più rilevanti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

Articolo 7

Consultazioni e cortesia

1. Se la Commissione o l'organismo di controllo della Repubblica di Bulgaria ritengono che la concessione di un aiuto di Stato sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi per quanto li riguarda, possono chiedere l'avvio di consultazioni con l'altro organismo e successivamente possono chiedere che l'organismo di controllo dell'altra parte avvii le opportune procedure per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione della parte rispettiva e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'organismo interpellato nel contesto dell'accordo europeo.

2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dall'organismo richiedente, in particolare per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della parte richiedente ad esso segnalati.

3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste ai sensi del presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione accettabile per entrambe le parti tenendo conto dei rispettivi importanti interessi in gioco.

Articolo 8

Soluzione dei problemi

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 7 non permettono di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, su richiesta di una delle parti ed entro tre mesi dalla richiesta si procede a uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato istituito nel quadro dell'accordo europeo.

2. Se tale scambio di opinioni non consente di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al Comitato di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni per risolvere le controversie.

3. Tali procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'accordo europeo e dell'articolo 9, paragrafo 6, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

Articolo 9

Segretezza e riservatezza delle informazioni

1. Con riferimento all'articolo 64, paragrafo 7, dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo è tenuto a fornire informazioni all'altro organismo di controllo se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione dell'organismo in possesso di tali informazioni.

2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione fornitagli dall'altro organismo in via confidenziale.

TRASPARENZA

Articolo 10

Inventario

1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica di Bulgaria a redigere, e successivamente ad aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire e migliorare costantemente la trasparenza.

2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica di Bulgaria della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

*Articolo 11***Informazione reciproca**

Entrambe le parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti di Stato procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e a scambi di informazioni sulla loro politica in materia.

VARIE

*Articolo 12***Assistenza amministrativa (lingue)**

La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica di Bulgaria provvedono agli aspetti pratici della reciproca assistenza o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

(2001/621/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Juan José LUCAS GIMÉNEZ, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 9 luglio 2001;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Juan Vicente HERRERA CAMPO è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Juan José LUCAS GIMÉNEZ per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che modifica le decisioni 92/160/CEE e 97/10/CE per quanto riguarda la regionalizzazione del Sudafrica e che abroga la decisione 1999/334/CE relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2001) 2367]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/622/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione ⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/619/CE ⁽⁶⁾, ha indicato misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi.
- (2) Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica sono state stabilite dalla decisione 97/10/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che fissa inoltre la regionalizzazione del Sudafrica.
- (3) In seguito alla notifica di focolai di peste equina nella Western Cape Province in Sudafrica, nel maggio 1999, la Commissione ha adottato la decisione 1999/334/CE,

del 7 maggio 1999, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽⁸⁾.

- (4) Da oltre due anni il Sudafrica non registra casi di peste equina nella zona metropolitana indenne di Città del Capo, né nella zona di sorveglianza circostante a tale zona.
- (5) Le autorità competenti del Sudafrica hanno presentato alla Commissione un'esaustiva relazione conclusiva riguardante il focolaio del 1999 e le misure adottate in seguito. I principali contenuti di tale relazione sono stati inoltre esposti in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento per la peste equina svoltasi ad Algete, in Sudafrica, nel novembre 2000.
- (6) Le autorità competenti del Sudafrica hanno comunque richiesto una modifica della regionalizzazione in conformità della legislazione comunitaria e delle norme dell'Ufficio internazionale delle epizootie.
- (7) Per consentire le importazioni di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, occorre adeguare la regionalizzazione ai fini delle importazioni di equini modificando l'allegato della decisione 92/160/CEE, modificare i confini delle zone di sorveglianza e di protezione indicate nell'allegato della decisione 97/10/CE e abrogare la decisione 1999/334/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 55.

⁽⁷⁾ GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento al Sudafrica nell'allegato della decisione 92/160/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Sudafrica ⁽³⁾

Area metropolitana di Città del Capo, così definita:

Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14);

Limite orientale: Koeberg Road (M14), Platteklouf Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway;

Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay;

Limite occidentale: linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.»

Articolo 2

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2, relativo alla regionalizzazione, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

2) Al punto 3.1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Tuttavia, a titolo derogatorio, il direttore del servizio di polizia veterinaria del ministero dell'Agricoltura del Sudafrica può autorizzare la vaccinazione, eseguita, con un

vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, dei cavalli destinati ad uscire dalla zona indenne o dalla zona di sorveglianza, a condizione che tali cavalli non escano dall'azienda fino al momento della partenza per una destinazione al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza e che la vaccinazione sia indicata nel passaporto.»

3) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente testo:

«Se cavalli registrati vengono vaccinati contro la peste equina al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza, tale vaccinazione deve essere eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, e deve inoltre essere indicata sul passaporto.»

Articolo 3

La decisione 1999/334/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«2. Regionalizzazione:

2.1. Zona indenne da peste equina

L'area metropolitana di Città del Capo costituisce la zona indenne da peste equina ed è così definita:

- Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M 14),
- Limite orientale: Koeberg Road (M 14), Plattekloof Road (M 14), N7 Highway, NI Highway e M5 Highway,
- Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay,
- Limite occidentale: linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.

2.2. Zona di sorveglianza della peste equina

La zona indenne da peste equina è circondata da una zona di sorveglianza larga almeno 50 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Città del Capo, Vredenburg, Hopefield, Mooresburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain e Strand ed è delimitata dal Berg Rivier a nord, dalle Hottentots Holland Mountains ad est e dalla costa a sud e ad ovest.

2.3. Zona di protezione dalla peste equina:

La zona di sorveglianza è circondata da una zona di protezione larga almeno 100 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu e Swellendam.

2.4. Zona infetta da peste equina

La parte del territorio della Repubblica sudafricana non compresa nella Western Cape Province e la parte della Western Cape Province al di fuori della zona indenne e della zona di protezione e di sorveglianza, comprendente le circoscrizioni di Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West e Murraysburg.»
